

Allegato "A" al repertorio e raccolta **72316 e 19773**

STATUTO
dell'Associazione Culturale
"Associazione Culturale Amariana"

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

E' costituita una associazione culturale denominata **"Associazione Culturale Amariana"**

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Verzegnis (provincia di Udine - Italia) ed ha durata indeterminata.

TITOLO II

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

L'Associazione non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza e democraticità.

L' "Associazione Culturale Amariana" è una associazione culturale basata in Friuli Venezia Giulia ma attiva internazionalmente.

Il suo scopo principale è quello di contribuire allo sviluppo della Carnia attraverso la promozione di tutte e forme di arte contemporanea.

La pietra miliare dell'Associazione è costituita dal lavoro e dalle opere del collezionista d'arte Egidio Marzona, che ha avuto la capacità di connettere il suo paese natale nelle Alpi, Verzegnis, con il mondo intero.

Al fine di perseguire i suoi scopi l'Associazione Culturale Amariana intraprenderà iniziative che

- sviluppino la conoscenza, la sensibilizzazione e l'interesse per l'arte contemporanea delle genti che vivono in Carnia e nel Friuli Venezia Giulia;
- panifichino eventi di rilevanza internazionale in Carnia e nel Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere i territori e sviluppare il turismo di alto livello;
- creino rilevanti connessioni tra il Nord Est italiano e i luoghi in cui si è collocata la ricerca di Egidio Marzona, quali la Germania, la Polonia, l'Europe Centrale e Orientale, l'America Latina e gli USA.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà acquisire, locare, cedere beni e, più in generale, potrà adottare qualsiasi tipo di iniziativa e svolgere tutte le attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche commerciali, purché in via non prevalente, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

TITOLO III PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a) dalle quote sociali
- b) dai contributi
- c) dalle raccolte pubbliche di fondi
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV ASSOCIATI

Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

La qualità di socio si acquisisce, in virtù della condivisione dei fini sociali, dietro richiesta dell'aspirante socio, dopo il versamento della quota associativa e la deliberazione inappellabile di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione. Non sono ammessi soci temporanei. L'iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota annuale, fatta salva la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 9. Ad alcuni soci possono venire attribuiti ruoli specifici e/o mansioni particolari all'interno dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari per meriti particolari, in relazione ai fini sociali. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci.

Art. 7

La misura della quota associativa è stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati all'osservanza di tutte le norme del presente statuto e a farne proprie le finalità. In particolare gli associati hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- difendere sempre il buon nome dell'Associazione.

Tutti gli associati godono in modo uguale dei seguenti diritti:

- partecipare all'Assemblea degli associati;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Tutti gli associati, al raggiungimento della maggiore età, godono del diritto di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- per recesso: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha valore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
- per decesso o estinzione
- per morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Presidente dell'Associazione
- c) il Consiglio Direttivo

- d) il Comitato Scientifico
- e) l'Organo di Controllo

TITOLO VI
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Non hanno diritto di intervento nell'Assemblea i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.

Vale l'eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente, potrà essere richiesta da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri.

Se il Presidente o i consiglieri non vi provvedono, la convocazione dell'Assemblea può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 12

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione, alternativamente o cumulativamente, mediante avviso scritto:

– da inviare a ciascun socio con lettera raccomandata, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci allo specifico recapito indicato nel libro soci.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13

Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto agli associati aventi diritto di voto, e per un numero non superiore a cinque per ogni delegato.

Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo per le deliberazioni per le quali i membri del direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 15

I deliberati dell'Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori.

Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.

Art. 16

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i soci compresi quelli assenti e dissenzienti.

Art. 17

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera, di norma, sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo
- b) elezione del Consiglio Direttivo e del suo Presidente
- c) elezione dell'eventuale Organo di Controllo
- d) entità della quota associativa e termini di versamento della stessa

Sono altresì di competenza dell'Assemblea ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea straordinaria.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, che può avvenire trascorso un giorno da quello fissato per la prima riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze su indicato, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 19

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni

concernenti le modifiche dello statuto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di sottoporre all'Assemblea straordinaria quelle deliberazioni che, pur essendo normalmente devolute alla competenza dell'Assemblea ordinaria, siano ritenute di particolare importanza.

Art. 20

L'Assemblea straordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

L'Assemblea, a maggioranza assoluta degli intervenuti, elegge il Presidente dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dalla persona scelta a maggioranza dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e più in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

TITOLO VII

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

Il Presidente è l'organo dell'Associazione cui spetta la firma e la rappresentanza sociale.

Art. 23

Il Presidente è scelto fra i soci. Esso dura in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale è in carica ed è rieleggibile.

Art. 24

Al Presidente spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo Statuto e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale, o per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci; assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'urgenza non consenta la preventiva riunione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, computando nel

numero il Presidente, compreso tra ...

e ..., eletti dall'Assemblea fra i soci e dura in carica fino a tre anni.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni, non rivestano o siano candidati a cariche politiche e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Segretario.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Su iniziativa del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere indetto in convocazione allargata ad altri soggetti, oltre ai membri effettivi, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio Direttivo dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea.

Art. 30

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si considerano cessati dalla carica anche gli altri consiglieri. I consiglieri rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio Direttivo potrà compiere i soli atti urgenti.

Art. 31

I membri del Consiglio che non intervengono, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

TITOLO IX DEL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 32

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, secondo la concreta determinazione del Consiglio Direttivo che li nomina, scelti tra personalità italiane e straniere di riconosciuta professionalità, esperienza e fama.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico, quale organo consultivo del Consiglio Direttivo, esprime il suo parere sulle linee culturali dell'Associazione e concorre ad elaborare il piano annuale delle attività.

TITOLO X DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere l'Organo di Controllo.

Il controllo dell'Associazione può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO XI DEL BILANCIO

Art. 34

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario. Il termine è prorogabile per ulteriori due mesi, per giusta causa.

Art. 35

L'Assemblea che approva il bilancio consuntivo deve essere convocata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può costituire un fondo patrimoniale per sopperire ad eventuali perdite degli esercizi successivi.

Art. 36

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla missione.

TITOLO XII

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 37

L'eventuale deliberazione di fusione dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che hanno diritto di voto.

Art. 38

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono avvenire:

- a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento
- b) per delibera dell'Assemblea generale straordinaria, con le modalità previste dall'art. 36.

Art. 39

L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 40

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 41

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati svolti secondo le norme di statuto o i compensi concordati per un incarico professionale continuativo attribuito ad uno o più soci, per organizzare, coordinare e

realizzare le attività dell'Associazione.

TITOLO XV
NORME DI RINVIO

Art. 42

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa richiamo alle norme del capo II del titolo II - Libro I - del Codice Civile, in quanto applicabili.